

**REGOLAMENTO SERVIZIO HANGARAGGIO E RIMESSAGGIO
AEROPORTO NICELLI**
(ai sensi dell'art. 705 del R. D. 30 marzo 1942, n. 327 - Codice della Navigazione)

Con il presente regolamento la società NICELLI S.R.L., con sede legale in Venezia Lido (VE), Via Renato Morandi n. 9, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 03085090276, Sezione Ordinaria, REA n. VE-280192, gestore dell'aeroporto G. Nicelli del Lido di Venezia, d'ora in poi il "Gestore", disciplina il servizio di rimessaggio degli aeromobili (come definito all'art. 743 del Codice della Navigazione), d'ora in poi il "Servizio", all'interno dell'hangar dell'Aeroporto del Lido di Venezia, d'ora in poi l'"Aeroporto".

A. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Per poter usufruire del Servizio di cui al presente regolamento è necessario:
 - a - in caso di richieste di hangaraggio giornaliero, che il proprietario dell'aeromobile, d'ora in poi il "Cliente", compili e sottoscriva il Modulo Servizio di hangaraggio, d'ora in poi il "Modulo", allegato al presente regolamento.
 - b - in caso di richieste di hangaraggio settimanale o mensile, che l'interessato scriva una e-mail a: operativo@aerportonicelli.com specificando durata del servizio richiesto, dati aeromobile e dati del proprietario;
2. Il Modulo potrà essere:
 - a - sottoscritto in loco, presso gli uffici amministrativi dell'Aeroporto durante gli orari di apertura;
 - b - scaricato presso il sito internet www.aerportonicelli.com e inviato compilato e firmato tramite mail al seguente indirizzo operativo@aerportonicelli.com. In tal caso, il Servizio diverrà usufruibile dal richiedente - e quindi il contratto di Servizio, d'ora in poi il "Contratto", sarà efficace - solo a seguito del ricevimento del Modulo da parte del Gestore che, previa verifica della disponibilità del Servizio, provvederà a sottoscrivere il Modulo e ad inviarlo al Cliente dando risposta alla mail di richiesta.
3. in caso di richieste di hangaraggio settimanali e mensili il Gestore, previa verifica della disponibilità del Servizio, provvederà a rispondere alla e-mail di cui al punto 1 lettera b) allegando le modalità di sottoscrizione del Servizio stesso.
4. Salvo patto contrario, le tariffe per il Servizio devono essere corrisposte come segue:
 - a - tariffe mensili alla data di inizio del Servizio;
 - b - tariffe annuali in anticipi trimestrali a decorrere dalla data di inizio di ogni trimestre del Servizio;
 - b - tariffe orarie e/o giornaliera e/o settimanali al termine del Servizio.

B. PRESCRIZIONI E SICUREZZA

1. È vietato fumare e usare fiamme libere all'interno dell'hangar.
2. Salvo patto contrario, è vietato lasciare incustodite apparecchiature elettriche sotto tensione (caricabatteria di ogni tipo).
3. È vietato lo stoccaggio ed il travaso di carburante all'interno dell'hangar. È vietato il deposito anche temporaneo di materiali ad alto rischio d'infiammabilità e/o sostanze esplosive, eccezione fatta per il carburante imbarcato e le dotazioni di bordo.
4. Tutti gli oggetti di proprietà del Cliente devono essere lasciati all'interno del proprio aeromobile, o custoditi in un eventuale armadietto chiuso a chiave di cui si potrà dotare il Cliente. Il Gestore si riserva di rimuovere ogni oggetto lasciato incustodito ed eventualmente addebitare al Cliente le spese di custodia amministrativa, o se trattasi di rifiuto, dei costi di smaltimento.
5. Ai sensi del regolamento ENAC "Serie Security" del 15/05/2013 punto F.20 gli aeromobili ricoverati presso l'hangar devono essere lasciati chiusi. Il Gestore dichiara di non rispondere in nessun modo e ad alcun titolo per eventuali asportazioni di oggetti lasciati a bordo.
6. Gli aeromobili devono essere parcheggiati:
 - a. secondo le indicazioni impartite dagli incaricati del Gestore;
 - b. in modo tale da garantire in ogni momento il deflusso delle persone attraverso le vie di fuga e le uscite di emergenza;
 - c. in modo da non impedire il regolare accesso alle aree di posizionamento degli estintori.
7. Gli aeromobili devono essere lasciati con i freni sbloccati ed una barra di traino a disposizione per gli spostamenti.
In particolare, gli elicotteri con i pattini devono essere ricoverati in modo idoneo da consentire al Gestore di compiere in autonomia gli spostamenti che dovessero rendersi necessari.
8. Gli spostamenti potranno avvenire previa comunicazione al Gestore che potrà supervisionare le movimentazioni all'interno dell'hangar e comunque esclusivamente effettuati da parte dei soggetti indicati nel Modulo.
9. Il Cliente autorizza sin d'ora il Gestore alla movimentazione del proprio aeromobile ed eventualmente al posizionamento dello stesso sui piazzali esterni nei seguenti casi:
 - a. recesso dal Contratto da parte del Gestore;
 - b. scadenza dei termini contrattuali o mancato pagamento del canone entro i termini previsti;
 - c. manifestazioni aeree, mostre ed altre manifestazioni; in questo caso il periodo di sosta all'esterno dell'hangar non potrà comunque superare il 30% della durata del Contratto. Nel caso di superamento del limite anzidetto, al Cliente, per il tempo del mancato Servizio, verrà riconosciuto il rimborso della tariffa corrisposta e addebitata a concorrenza del valore di quella di stazionamento nelle zone esterne dell'area Airside.Il Cliente autorizza sin d'ora il Gestore o altri aventi titolo, alla movimentazione del proprio aeromobile ed eventualmente al posizionamento dello stesso sui piazzali esterni, per il tempo necessario alla movimentazione di altri aeromobili.
10. Il Cliente rinuncia sin d'ora a richiedere al Gestore:
 - a. il risarcimento di ogni e qualsiasi danno eventualmente occorso all'aeromobile, anche di natura meteorologica (per es. grandine, neve o vento), durante il suo stazionamento sui piazzali esterni delle aviorimesse, salvo il caso in cui l'aeromobile sia stato posizionato all'esterno per esigenze del Gestore;
 - b. qualsiasi danno eventualmente occorso all'aeromobile riconducibile ad imprudenti movimentazioni di aeromobili di altri Clienti, all'interno o all'esterno dell'aviorimessa.
11. È assolutamente vietato sostare, entrare e uscire dall'hangar con il motore acceso. Davanti all'hangar è possibile avviare il motore solo con i portoni chiusi o, se questi sono aperti, in modo tale che il flusso dell'elica o dei rotori non sia rivolto verso l'hangar.
12. In assenza di pattuizione contraria, l'orario di accesso all'hangar, ovvero quello di movimentazione degli aeromobili da parte del Cliente deve coincidere con l'orario di apertura dell'Aeroporto:
 - a. dall'ultima domenica di marzo all'ultimo sabato di ottobre 09:00 LT/ 19:00 LT;
 - b. dall'ultima domenica di ottobre all'ultimo sabato di marzo 08:00 LT/tramonto.
13. Ai fini di un corretto regime di turnazione degli utenti, il Servizio di hangaraggio giornaliero non può eccedere i 7 giorni complessivi al mese per cliente e/o aeromobile
14. Lo smaltimento di eventuali rifiuti dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione che va da € 50,00 a € 500,00.
15. Ogni accesso all'hangar di mezzi ulteriori rispetto all'aeromobile dovrà essere preventivamente richiesto tramite l'indirizzo di posta elettronica ordinaria operativo@aerportonicelli.com e seguirà l'iter indicato dal Gestore.
16. Ogni aeromobile dovrà essere dotato di idonea Assicurazione R.C. che potrà essere richiesta in qualsiasi momento al Cliente e a totale discrezione da parte del Gestore.
17. Salvo patto contrario è vietata ogni attività di manutenzione e officina all'interno dell'hangar.
18. Il Gestore consente solo agli aeromobili che sono ammessi al servizio di navigazione e, quindi, immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal Codice della Navigazione, l'accesso al Servizio.
19. Ai sensi del regolamento ENAC "Serie Security" del 15/05/2013 punto F.19, in sede di sottoscrizione del Modulo il Cliente si impegna a fornire i dati delle persone autorizzate ad accedere - a vario titolo - agli aeromobili, nonché per gli Aero Club e le scuole di Volo, l'elenco dei soci e degli istruttori che hanno diritto ad utilizzare gli aeromobili.

C. NORME DI CHIUSURA

1. Il Contratto, a mera discrezione del Gestore, potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nel caso in cui si accerti:
 - a. la cessione a qualunque titolo del Contratto;
 - b. la violazione di quanto previsto al punto A.1, A.3, A.14, A.15 del presente regolamento;
 - c. il mancato pagamento del canone previsto nel Contratto.
2. Il Cliente può recedere dal Contratto dando un congruo preavviso pari ad almeno il 10% (dieci per cento) della durata del Contratto e comunque non inferiore a 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il recesso stesso diverrà efficace.
3. Il Gestore può recedere dal Contratto dando un congruo preavviso pari ad almeno il 10% (dieci per cento) della durata del Contratto e comunque non inferiore a 48 (quarantotto) ore dal momento in cui il recesso stesso diverrà efficace.
4. Per le controversie relative al Contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia.
5. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, con la sottoscrizione del Contratto le Parti si obbligano reciprocamente a trattare i rispettivi dati personali per finalità collegate all'adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali e amministrative derivanti dall'esecuzione del Contratto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e comunque in forma prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate alle preindicate finalità ed in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Nel quadro delle attività rispettivamente esercitate dalle Parti e delle già menzionate finalità, i dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, da entrambe le Parti, a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie: professionisti, consulenti esterni e loro incaricati; società di servizi, società e studi di consulenza o di elaborazione dati; organismi di controllo e certificazione contabile; società del gruppo, partecipate, controllate, controllanti o collegate.
Per i trattamenti effettuati dal Gestore, il titolare del trattamento è la società NICELLI S.R.L., con sede in Venezia (VE), Via Morandi n. 9, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 03085090276, Sezione Ordinaria, REA n. VE-280192, gestore dell'aeroporto G. Nicelli del Lido di Venezia.
6. Il presente regolamento potrà subire delle variazioni che verranno comunicate tramite e-mail al cliente.